

**Determinazione 1 agosto 2012, n. 4/2012**

**Modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni per l'aggiornamento annuale delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 – 2015**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 1 agosto 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A (di seguito: deliberazione 109/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha approvato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015;

- con riferimento al servizio di distribuzione di energia elettrica, il comma 14.1 del TIT prevede che, ai fini degli aggiornamenti tariffari, ciascuna impresa distributrice comunichi, con modalità e tempistiche disciplinate tramite apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità:
  - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno  $t-1$ , risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, con separata evidenza per le tipologie di investimento individuate ai commi 12.4 e 12.5 del TIT;
  - la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l’anno  $t-2$  e l’anno  $t-1$ ;
  - le dismissioni effettuate nel corso dell’anno  $t-1$ , precisando la tipologia di appartenenza e l’eventuale classe di incentivazione, indicando l’anno di messa in esercizio del cespite dismesso e precisando se il cespite dismesso sia stato oggetto di successiva alienazione;
  - la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 12.6 del TIT;
- con riferimento al servizio di trasmissione di energia elettrica, il comma 23.1 del TIT prevede che, ai fini degli aggiornamenti tariffari, il gestore del sistema di trasmissione, con riferimento all’intero perimetro della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), attenendosi alle modalità e alla tempistica disciplinate con apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, comunichi:
  - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno  $t-1$ , risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, con separata evidenza per le tipologia di investimento di cui all’articolo 22 del TIT;
  - la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l’anno  $t-2$  e l’anno  $t-1$ ;
  - le dismissioni effettuate nel corso dell’anno  $t-1$ , precisando la tipologia di appartenenza e l’eventuale classe di incentivazione, indicando l’anno di messa in esercizio del cespite dismesso e precisando se il cespite dismesso sia stato oggetto di successiva alienazione;
  - la documentazione comprovante i costi compensativi e i costi ambientali sostenuti nel corso dell’esercizio  $t-1$  per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi e ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali per la realizzazione delle opere compensative e ambientali;
- il comma 23.4 del TIT, prevede che, con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, siano definite modalità e tempistiche per la comunicazione, da parte dei proprietari di reti di trasmissione rilevanti ai fini tariffari, diversi dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, delle informazioni e della documentazione necessarie al medesimo gestore del sistema di trasmissione ai fini del rispetto degli obblighi informativi di cui al comma 23.1 del TIT;
- con riferimento al servizio di misura dell’energia elettrica, il comma 13.1 del TIME prevede che, a partire dall’anno 2012, ciascuna impresa esercente il servizio di misura comunichi, nei tempi e nei modi disciplinati con apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità:
  - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno  $t-1$ , risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati;
  - la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l’anno  $t-2$  e l’anno  $t-1$ ;

- le dismissioni effettuate nel corso dell'anno  $t-1$ , indicando l'anno di messa in esercizio del cespite dismesso e precisando se il cespite dismesso sia stato oggetto di successiva alienazione;
- ai sensi dei commi 14.3 e 23.3 e del TIT e del comma 13.3 del TIME, la mancata comunicazione delle informazioni relative agli investimenti e alle dismissioni, nonché il mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di cui alla presente determinazione, comporta la mancata considerazione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, fino ad avvenuto adempimento;
- a decorrere dall'anno 2009, con riferimento alle informazioni relative all'anno precedente, l'Autorità ha avviato un sistema telematico, denominato "RAB elettricità", per la raccolta delle informazioni necessarie ai fini degli aggiornamenti tariffari (di seguito: Sistema RAB);
- l'accesso al Sistema RAB avviene tramite l'anagrafica operatori istituita con deliberazione GOP 35/08.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- determinare modalità e tempistiche per la comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 23 del TIT e di cui all'articolo 13 del TIME, necessarie ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedendo in particolare che:
  - a) ai fini della trasmissione delle informazioni di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e al comma 13.1 del TIME, sia utilizzato esclusivamente il Sistema RAB;
  - b) l'avvio del Sistema RAB di cui al precedente punto a), per gli operatori soggetti agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e di cui al comma 13.1 del TIME (di seguito: operatori obbligati), sia reso pubblico attraverso uno specifico comunicato sul sito *internet* dell'Autorità, di norma entro il 31 agosto di ogni anno;
  - c) gli operatori obbligati abbiano a disposizione di norma non meno di 45 (quarantacinque) giorni ai fini della trasmissione delle informazioni necessarie per gli aggiornamenti tariffari;
  - d) il termine ultimo per l'invio delle informazioni sia esplicitamente indicato nel comunicato di avvio del Sistema RAB di cui al precedente punto b);
- prevedere che eventuali proroghe rispetto al termine ultimo per l'invio delle informazioni siano concesse esclusivamente nel caso di comprovati motivi di carattere tecnico, non dipendenti dalla volontà dell'esercente, che impediscano la trasmissione dei dati; e che l'eventuale proroga sia comunicata agli esercenti interessati tramite nota del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- il mancato rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni indicato nel comunicato di avvio del Sistema RAB comporta la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, ai sensi dei commi 14.3 e 23.3 e del TIT e del comma 13.3 del TIME;
- prevedere che i proprietari di reti di trasmissione rilevanti ai fini tariffari, diversi dal gestore del sistema di trasmissione, trasmettano al gestore stesso, entro il decimo giorno antecedente il termine ultimo per la chiusura del Sistema RAB, le informazioni e la documentazione necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 23 del TIT, ed in particolare:

- gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno  $t-1$ , risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, suddivisi per le tipologie di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT relative al servizio di trasmissione, con separata evidenza per le tipologie di investimento individuate all'Articolo 22 del TIT;
  - la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t-1$ ;
  - le dismissioni effettuate nel corso dell'anno  $t-1$ , precisando la tipologia di cespiti di appartenenza, l'anno di messa in esercizio del cespiti dismesso e se il cespiti dismesso sia stato oggetto di successiva alienazione;;
  - la documentazione comprovante i costi compensativi e i costi ambientali sostenuti nel corso dell'esercizio  $t-1$  per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi e ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali per la realizzazione delle opere compensative e ambientali;
- prevedere che il gestore del sistema di trasmissione, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'avvio del Sistema RAB, metta a disposizione degli altri proprietari di reti di trasmissione rilevanti ai fini tariffari, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le modalità operative per la raccolta delle informazioni di cui al precedente punto.

## **DETERMINA**

1. di prevedere che, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e di cui al comma 13.1 del TIME, venga utilizzato, in via esclusiva, il sistema telematico denominato "RAB elettricità", accessibile tramite l'anagrafica di cui alla deliberazione GOP 35/08;
2. di prevedere che venga data pubblicità dell'apertura del sistema telematico di cui al precedente punto 1 attraverso uno specifico comunicato sul sito *internet* dell'Autorità, nella pagina *web* "Operatori Elettricità", e che tale apertura avvenga di norma entro il 31 agosto di ogni anno;
3. di stabilire un intervallo temporale minimo di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di apertura del sistema ai sensi del precedente punto 2, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e di cui al comma 13.1 del TIME;
4. di prevedere che, nel comunicato di cui al precedente punto 2, sia esplicitamente indicato il termine ultimo per l'invio delle informazioni di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e di cui al comma 13.1 del TIME;
5. di prevedere che eventuali proroghe rispetto al termine ultimo riportato nel comunicato di cui al precedente punto 2 siano concesse esclusivamente nei casi di comprovate difficoltà di carattere tecnico, non dipendenti dalla volontà dell' esercente, che impediscano la trasmissione delle informazioni;

6. di prevedere che l'eventuale proroga di cui al precedente punto 5 sia accordata agli esercenti interessati mediante apposita comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
7. di prevedere che il mancato rispetto del termine ultimo per l'invio dei dati, riportato nel comunicato di cui al precedente punto 2, ovvero l'utilizzo di canali di trasmissione differenti rispetto al sistema telematico di cui al punto 1, comporti la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, ai sensi dei commi 14.3 e 23.3 e del TIT e del comma 13.3 del TIME;
8. di prevedere che il gestore del sistema di trasmissione, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di apertura del sistema ai sensi del precedente punto 2, metta a disposizione degli altri proprietari di reti di trasmissione rilevanti ai fini tariffari, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le modalità operative per la raccolta delle informazioni di cui al successivo punto 9;
9. di prevedere che i proprietari di reti di trasmissione rilevanti ai fini tariffari, diversi dal gestore del sistema di trasmissione, trasmettano al gestore stesso, tramite le modalità operative di cui al precedente punto 8, entro il decimo giorno antecedente il termine ultimo indicato nel comunicato di cui al punto 2, le informazioni e la documentazione necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 23.1 del TIT, ed in particolare:
  - a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno  $t-1$ , risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, suddivisi per le tipologie di cespiti di cui alla tabella 6 del TIT relative al servizio di trasmissione, con separata evidenza per le tipologie di investimento individuate all'Articolo 22 del TIT;
  - b) la variazione delle immobilizzazioni in corso tra l'anno  $t-2$  e l'anno  $t-1$ ;
  - c) le dismissioni effettuate nel corso dell'anno  $t-1$ , precisando la tipologia di cespiti di appartenenza, l'anno di messa in esercizio del cespiti dismesso e se il cespiti dismesso sia stato oggetto di successiva alienazione;
  - d) la documentazione comprovante i costi compensativi e i costi ambientali sostenuti nel corso dell'esercizio  $t-1$  per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi e ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali per la realizzazione delle opere compensative e ambientali;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Il Direttore  
*Andrea Oglietti*

Milano, 1 agosto 2012